



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 2/2018

Procedimento disciplinare RPNI 18/2017

a carico di Carlo Alberini, Mauro Mocchegiani, Alessandro Molla, Achille Onorato, Marco Salvi, Irene Bezzi, Sergio Blosi e Marco Savelli.

* * * *

1. Con decisione n. 2/2018, assunta in data 11.6.2018, tutti gli incolpati sono stati assolti dal primo capo di incolpazione, la frode sportiva *ex art.* 63 RdG., e l'armatore Claudio Dutto da ogni capo di incolpazione. Si rinvia, per quanto di ragione e per sinteticità, alla espositiva di tale decisione.

2. Con separata ordinanza in pari data, è stata, altresì, fissata l'udienza del 9.7.2018 per dar modo al PF e agli incolpati, diversi dal Dutto, assolto, di poter pervenire, se ed in quanto lo avessero ritenuto, all'applicazione consensuale di sanzioni, nonché per trattazione e decisione sul secondo capo di incolpazione.

3. Alla udienza del 9.7.2018 gli incolpati e il PF hanno dato atto di non aver convenuto l'applicazione consensuale di alcuna sanzione, avendo avuto solo contatti informali e, quindi, irrituali.

4. A tale udienza si è proceduto, dunque, alla trattazione, con discussione e precisazione delle conclusioni e, all'esito, il Tribunale ha pronunciato dispositivo letto all'udienza.

5. I fatti, con rilevanza disciplinare *ex artt.* 61, comma 1, e 3, comma 1, RdG, si come contestati dalla Procura Federale agli incolpati, sono pacifici.

Sono in atti, in quanto versati dalla Procura Federale, (i) il comunicato n. 1 dell'1.9.2017 dell'ente organizzatore con indicazione delle imbarcazioni che a seguito delle irregolarità riscontrate sono state escluse dalla regata, (ii) i moduli di iscrizione delle imbarcazioni stesse, (iii) il rapporto del *Technical Committee*, (iv) i moduli di protesta con richiesta di riparazione presentati da alcuni armatori con le relative decisioni di rigetto della Giuria Internazionale. Documenti dai quali, secondo la Procura Federale, sarebbe stato confermato che l'irregolarità riscontrata in sede di controlli di stazza riguardava la modifica della parte inferiore del bulbo delle imbarcazioni.

Son altresì in atti le dichiarazioni rese in sede di indagini dagli armatori delle imbarcazioni ITA 1088 e ITA 1269 in ordine all'affidamento da parte loro ai Team Manager delle imbarcazioni per far sì che fossero eseguiti lavori di "ottimizzazione" e che tali lavori furono eseguiti dal Cantiere Lotti.

Anche l'istruttoria esperita, con produzione di documenti da parte sia del PF sia degli incolpati e con escussione di testi, ha confermato l'illecito.

6. Nella fattispecie è, infatti, ravvisabile la violazione dell'art. 61, comma 1, e art. 3, comma 1, RdG, in relazione alla RRS 78.1.

A tale proposito, ai sensi della RRS 78.1 *"il suo proprietario ed ogni altra persona che ne ha la disponibilità deve fare in modo che la barca sia mantenuta conforme alle regole della sua classe e che il suo certificato di stazza o rating, se esiste, rimanga valido"*. Tale conformità deve permanere, sia in regata, sia anche negli altri momenti, come specificato dall'ultimo periodo della medesima RRS 78.1.

Pertanto, dalla riscontrata irregolarità in sede di stazza delle imbarcazioni di cui si discute e, segnatamente, del bulbo, sia da parte degli armatori proprietari, sia da parte, per quanto riguarda le imbarcazioni ITA 1088 e ITA 1269, dei Team Manager Irene Pezzi e Sergio Blosi, per la prima, e Marco Savelli, per la seconda, discende la responsabilità degli incolpati ai sensi dell'art. 61, comma 1, RdG, e, per i Team Manager anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo RdG.

7. Né vale, per impedire l'ingresso al merito, l'eccezione sollevata all'udienza del 9.7.2018 dai difensori degli incolpati e dall'incolpato Mocchegiani, personalmente, di violazione dell'art. 42, commi primo e quarto, del RdG, laddove si precisa che *"il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare (...)"* e che *"se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone"*.

In ordine all'infondatezza di tale eccezione valga, infatti, considerare che (i) il primo comma dell'art. 42 non distingue fra decisioni parziali e no e, dunque, nel silenzio della norma, il termine di novanta giorni deve ritenersi osservato quand'anche sia pronunciata, come nel caso, una decisione parziale, (ii) nei confronti dell'armatore Claudio Dutto la decisione è stata definitiva avendo essa - appunto - definito ogni profilo di rilevanza disciplinare assolvendolo *in toto*, (iii) se, per impedire l'effetto estintivo, come sostengono gli incolpati, questo Tribunale avesse dovuto pronunciare già all'udienza dell'11.6.2018 su tutti i capi dell'incolpazione, sarebbe stato leso il diritto degli stessi incolpati di ricorrere al beneficio di cui all'art. 32 RdG, per le ragioni esposte nella decisione n. 2/2018 alla quale per sinteticità si rinvia, (iv) per quanto di ragione, gli stessi incolpati, all'udienza dell'11.6.2018, hanno concluso chiedendo che fosse fissata udienza per (anche) poter eventualmente pervenire all'applicazione consensuale di sanzione.

8. Con l'infondatezza dell'eccezione preliminare/pregiudiziale di cui sopra ed entrando nel merito, essendo pacifico l'illecito disciplinare, nella comminazione della sanzione questo Tribunale ritiene congrua la sanzione della sospensione di mesi 4 (quattro) per ciascuno degli armatori e la sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 (duemila) per ciascuno dei tre Team Manager e ciò in quanto, visti gli artt. 67 e 68 RdG, si tratta di infrazione grave, atteso che per natura, spe-

cie, modi, tempo e luogo dell'azione e per la rilevanza che ha avuto, l'infrazione è stata tale da gettare discredito sullo sport della vela e, segnatamente, sulla vela del nostro Paese.

Valga, a tale proposito, considerare che (a) le infrazioni contestate e accertate sono state commesse in occasione del Campionato del Mondo e, dunque, della manifestazione più importante di Classe, con la conseguente rilevanza mediatica, (b) le imbarcazioni di che trattati, ove non fossero state riscontrate non conformi, avrebbero potuto partecipare al Campionato avvantaggiandosi rispetto agli altri concorrenti, (c) quand'anche l'intervento di "ottimizzazione" fosse stato eseguito nell'ignoranza degli incolpati, non di meno, stante la rilevanza della competizione che si accingevano a disputare, gli stessi avrebbero dovuto usare una diligenza del tutto particolare, premurandosi di verificare, prima delle verifiche di stazza, se le imbarcazioni (che avevamo avuto, appunto, un intervento sul bulbo: la circostanza non è contestata da alcuno) fossero o meno conformi alle regole di Classe e, dunque, non vi fosse stata alcuna modifica del bulbo con implementazione delle capacità performanti.

* * * *

P.Q.M.

Il Tribunale Federale composto da Alessandro Ghibellini (Presidente), Michele Micalizzi e Simona Crispo (componenti), udite le conclusioni della Procura Federale, uditi altresì i difensori degli incolpati e le conclusioni dagli stessi assunte e valutati gli elementi di prova acquisiti;

ritenuta infondata l'eccezione preliminare di avvenuta estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 42, c. 1, RdG;

ritenuto che agli atti risulta che le imbarcazioni ITA 949 (armatore Claudio Alberini), ITA 1088 (armatore Mauro Mocchegiani), ITA 570 (armatore Alessandro Molla), ITA 1269 (armatore Achille Onorato) e GBR 910 (armatore Marco Salvi) sono state riscontrate irregolari in sede di controlli di stazza avuto riguardo alla parte inferiore del bulbo e che, conseguentemente, sono state escluse dal Campionato Mondiale 2017 Classe J70;

ritenuto, altresì, che ai sensi della RRS 78.1 *"in aggiunta la barca dovrà essere conforme negli altri momenti come specificati nelle regole di classe, nel bando di regata o nelle istruzioni di regata"*;

considerato che la non conformità delle barche di cui sopra, in sede di stazza, è pacifica;

considerato, inoltre che, ai sensi della RRS 78.1 *"il suo proprietario ed ogni altra persona che ne ha la disponibilità deve fare in modo che la barca sia mantenuta conforme alle regole della sua classe e che il suo certificato di stazza o rating, se esiste, rimanga valido"* e che tale conformità deve permanere, sia in regata, sia anche negli altri momenti, come specificato dalla RRS 78.1 ultimo periodo;

atteso che dagli atti risulta che i tesserati Irene Bezzi e Sergio Blosi hanno agito in nome e per conto dell'armatore Mocchegiani, e Marco Savelli, in nome e per conto dell'armatore Onorato;

definitivamente pronunciando

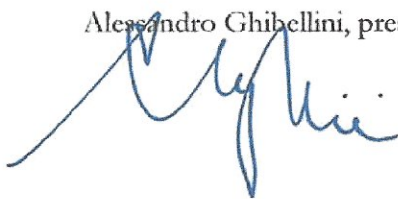
1) dichiara infondata l'eccezione di estinzione del procedimento ai sensi dell'art 42, comma 1, RdG;

2) infligge la sanzione della sospensione di mesi 4 (quattro) a ciascuno degli armatori Carlo Alberini, Mauro Mocchegiani, Alessandro Molla, Achille Onorato, Marco Salvi;

3) infligge la sanzione della pena pecuniaria di euro 2.000,00 (duemila) a ciascuno dei tesserati Irene Bezzi, Sergio Blosi e Marco Savelli.

Così deciso in Genova l'11 luglio 2018.

Alessandro Ghibellini, presidente e relatore



F.I.V.
Federazione Italiana Vela

Organi di Giustizia
depositato il 18.8.2018